

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 01/17

Bolzano, lì 01.02.2017

Legge di bilancio 2017

Egregio Cliente,

nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 che è stata intitolata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019". Quest'ultima è diventata nota sotto il nome "Legge di bilancio 2017". Di seguito si fornisce una sintesi delle più importanti disposizioni contenute nell'art. 1 della cosiddetta "Legge di bilancio 2017" che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Per agevolare la lettura, gli aspetti analizzati e approfonditi sono stati suddivisi per argomento.

Indice

1	Novità per le imprese	2
1.1	Detrazione per riqualficazioni effettuate da strutture alberghiere	2
1.2	Proroga del super-ammortamento e dell'iper-ammortamento	2
1.3	Detassazione dei premi di produttività e welfare aziendale	3
1.4	Note di variazione in caso di procedure concorsuali.....	3
1.5	Canoni di noleggio autoveicoli per agenti e rappresentanti.....	4
1.6	Rivalutazione beni d'impresa	4
1.7	Modifica alla disciplina dell'ACE	4
1.8	Nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI).....	5
1.9	Regime di cassa per contribuenti in contabilità semplificata	5
1.10	Ritenute operate dal condominio	5
1.11	Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplici.....	6
1.12	Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale	6
1.13	Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo	6
1.14	Regime fiscale agevolato per società sportive e associazioni senza scopro di lucro.....	7
1.15	Proroga "Sabatini-ter".....	7
1.16	Incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali a fini di solidarietà sociale	7
1.17	Investimenti in start-up e in PMI innovative.....	7
1.18	Regime speciale per lavoratori "impatriati"	7
1.19	Introduzione del nuovo istituto del Gruppo IVA	8
1.20	"Lotteria degli scontrini"	8
2	Novità per professionisti	9
2.1	Proroga del super-ammortamento	9
2.2	Detassazione dei premi di produttività e welfare aziendale	9
2.3	Regime speciale per lavoratori "impatriati"	9

2.4	Note di variazione in caso di procedure concorsuali.....	10
2.5	Riduzione dell'aliquota per la gestione separata INPS.....	10
2.6	Canoni di noleggio autoveicoli per agenti e rappresentanti	10
2.7	Ritenute operate dal condominio	10
3	Novità per privati e agricoltori	10
3.1	Proroga detrazione della riqualificazione energetica e ristrutturazioni edilizia	10
3.2	Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici	11
3.3	Rivalutazione terreni e partecipazioni.....	11
3.4	Investimenti in start-up e in PMI innovative	11
3.5	Premio di nascita	12
3.6	Buono nido per bambini affetti di gravi patologie.....	12
3.7	Voucher baby-sitting e asili nido.....	12
3.8	Abolizione IRPEF coltivatori diretti e IAP.....	12
3.9	Ripristino agevolazioni territori montani per trasferimenti fondi rustici	12

1 **Novità per le imprese**

1.1 **Detrazione per riqualificazioni effettuate da strutture alberghiere – cc. 4-7**

La "Legge di bilancio 2017" conferma il previsto **credito d'imposta** per le spese sostenute ai fini del recupero patrimonio edilizio, della riqualificazione energetica, dell'acquisto mobili e elettrodomestiche che sono state effettuate da parte di strutture **alberghiere**, per gli esercizi 2017 e 2018.

Tra i possibili beneficiari del credito d'imposta nella misura del **65% delle spese sostenute** rientrano anche le strutture che svolgono attività agrituristica. Il credito che è da ripartire in due quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta può essere utilizzato **a decorrere dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Per informazioni approfondite sul tema, veda la nostra circolare n. 02/16 prelevabile dal nostro sito internet www.interconsult.bz.it.

1.2 **Proroga del super-ammortamento e dell'iper-ammortamento – cc. 8-13**

La "Legge di bilancio 2017" **conferma per le imprese e per i lavoratori autonomi** sia la possibilità del super-ammortamento (aumento del costo di acquisto per il 40%) che dell'iper-ammortamento (incremento del prezzo d'acquisto per il 150%).

Il predetto aumento del costo di acquisizione si riferisce **esclusivamente** alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e non anche ai fini del costo fiscale dei beni.

1.2.1 Super-Ammortamento (cc. 8-13):

Alle imprese e ai lavoratori autonomi che **entro il 31.12.2017** effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (**ovvero entro il 30.06.2018**, a condizione che entro il 31.12.2017, il relativo ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è consentito, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, l'incremento del relativo costo di acquisto per il 40%.

Esclusi dall'agevolazione in esame sono i veicoli a deducibilità limitata (art. 164 co. 1 lett. b) TUIR) e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (art. 164 co. 1 lett. b-bis) TUIR). Si tratta dei veicoli per

cui è prevista la deducibilità parziale, vale a dire i veicoli aziendali e dei professionisti, i veicoli di agenti e rappresentanti e i veicoli connessi in uso promiscuo ai dipendenti.

1.2.2 Iper-Ammortamento (cc. 9-11):

Per favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale in ambito dell'“Industria 4.0” vengono introdotti i cosiddetti “iper-ammortamenti”.

L'agevolazione si applica agli investimenti a partire dall'01.01.2017 ed entro il 31.12.2017 (ovvero entro il 30.06.2018, a condizione che sia l'ordine di acquisto che almeno il 20% del prezzo pattuito siano stati eseguiti entro fine 2017).

L'agevolazione si applica ai nuovi beni materiali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016, per i quali il costo di acquisto è maggiorato del 150%.

Questi beni sono

- Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e gestiti tramite sensori e azionamento (sistemi CNC e PLC);
- I sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- Dispositivi per l'integrazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e sicurezza del posto di lavoro.

Per la fruizione dei benefici dell'iper-ammortamento, l'impresa interessata deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a euro 500.000,00 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere, un perito industriale o un ente di certificazione accreditato.

1.3 Detassazione dei premi di produttività e welfare aziendale – cc. 160-162

Il co. 160 della Legge 232/2016 conferma che **le somme erogate a titolo di premi di produttività** o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, sono soggette ad un **imposta sostitutiva** (dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) **pari al 10%**.

In particolare, l'agevolazione viene concessa

- su un importo **massimo complessivo lordo di euro 3.000,00** (o fino a euro 4.000,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro);
- ai lavoratori dipendenti nel settore privato che nel 2016 hanno conseguito un **reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000,00**.

1.4 Note di variazione in caso di procedure concorsuali – co. 567

A causa dell'abrogazione introdotta con la “Legge di bilancio 2017”, l'emissione della nota di credito per il recupero dell'IVA indicata in fattura emessa nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, possono essere effettuate nel caso di mancato incasso soltanto quando dette procedure si sono **concluse infruttuosamente**.

Inoltre è stato **eliminato l'esonero**, per l'acquirente/committente, dalla registrazione della nota di credito ricevuta.

1.5 Canoni di noleggio autoveicoli per agenti e rappresentanti – co. 37

Mediante la modifica dell'art. 164 co. 1 TUIR, il limite annuale della **deducibilità fiscale dei canoni di locazione e di noleggio** relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio è stato aumentato da euro 3.615,20 a **euro 5.164,57**.

Il limite della rilevanza fiscale previsto per l'acquisto delle **autovetture** rimane invariato, cioè ammonta a euro 18.075,99 per le imprese e lavoratori autonomi e a euro 25.822,84 per gli agenti di commercio.

1.6 Rivalutazione beni d'impresa – cc. 556-564

È stata confermata la possibilità della **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** riservate alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rideterminazione del valore può essere effettuato per tutti i beni iscritti nel bilancio al 31.12.2015, appartenenti alla stessa categoria omogenea, tranne che per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. La rivalutazione deve essere eseguita nel **bilancio al 31.12.2016**.

Il **saldo attivo della rivalutazione** va imputato a capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. In alternativa, sarebbe anche possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP pari al 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini fiscali (in merito alle imposte sui redditi e IRAP) a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (cioè dal 2019).

Il riconoscimento fiscale avviene mediante il versamento di **un'imposta sostitutiva** determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente ai **beni immobili**, i maggior valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta 2018.

1.7 Modifica alla disciplina dell'ACE – cc. 549-553

1.7.1 Coefficiente di remunerazione

La Legge 232/2016 ha modificata la disciplina dell'ACE, riducendo per l'esercizio **2017**, ai fini della determinazione del rendimento nozionale, il coefficiente di remunerazione del capitale proprio al **2,3%**. A partire dal **2018, l'aliquota è fissata al 2,7%**.

1.7.2 Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari

Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle **consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni** rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010. La norma si applica retroattivamente dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (di regola per il 2016).

Questa nuova disposizione ha carattere antielusivo e fa sì che l'apporto di nuovo capitale utilizzato per l'acquisto di titoli o fondi di investimento non concorre a formare un incremento di capitale proprio ai fini ACE.

1.7.3 Riporto delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie

Le limitazioni già previste per riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi nell'ambito di un operazione straordinaria, sono state anche **estese alle eccedenze ACE**.

1.8 Nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) – cc. 547-548

Con decorrenza dal 01.01.2017, è stata introdotta la disciplina dell'**Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI)** che è applicabile al reddito d'impresa degli imprenditori individuali, delle società in nome collettivo (snc) e in accomandita semplice (sas) in regime di contabilità ordinaria. Possono altresì accedere al regime IRI le società di capitali che hanno i requisiti per l'opzione della c.d. "piccola trasparenza fiscale" di cui all'art. 116 TUIR.

L'applicazione dell'IRI è opzionale e l'opzione ha una durata pari a cinque periodi d'imposta.

Applicando l'IRI si ha una separazione del reddito imponibile tra:

- il reddito d'impresa reinvestito nella società che verrà assoggettato all'IRI;
- gli utili prelevati dall'impresa che sono tassati in capo al socio percipiente come reddito d'impresa ed alle aliquote Irpef.

Questa distinzione comporta che su parte degli utili, ovvero quelli non prelevati, si applica l'IRI, mentre sulla parte degli utili prelevati dall'imprenditore o dai soci si applica regolarmente l'Irpef.

L'opzione per l'IRI può avere dei vantaggi in termini di carico fiscale qualora non tutti gli utili vengono prelevati e il vantaggio sta nella differenza tra i 24% dell'IRI e l'aliquota Irpef con la quale questi utili sarebbero stati tassati per trasparenza.

L'IRI introduce pertanto anche per le ditte individuali e le società di persone un meccanismo che ora è applicabile alle società di capitali, dove gli utili vengono tassati in capo alla società e solo al prelievo di questi utili si ha la tassazione in capo al socio.

1.9 Regime di cassa per contribuenti in contabilità semplificata – cc. 17-23

A decorrere dall'01.01.2017, il reddito d'impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata (ossia imprese individuali e società di persone), viene determinato secondo il **principio di cassa** in luogo di quello di competenza.

Le imprese individuali e le società di persone che non superano i **sotto menzionati limiti**, possono tenere la contabilità semplificata (art. 18 co. 1 DPR. 600/73):

- euro 400.000,00 di ricavi per le prestazioni di servizi;
- euro 700.000,00 di ricavi per le altre attività.

Per la determinazione di questi limiti, si fa riferimento ai ricavi percepiti nell'anno d'imposta precedente.

Con alcune eccezioni che continuano a seguire il principio di competenza (redditi immobiliari, autoconsumo, plusvalenze, ammortamenti ecc), il reddito imponibile sarà determinato secondo il principio di cassa, vale a dire dalla differenza delle spese pagate e dei ricavi incassati.

1.10 Ritenute operate dal condominio – co. 36

In sede di approvazione è stato previsto che le ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, per opere e servizi, effettuate

nell'esercizio d'impresa, vanno versate quando il relativo **ammontare "raggiunge" l'importo di euro 500,00.**

Qualora il suddetto importo **non venga raggiunto**, il condominio è tenuto all'obbligo di versamento entro il 30.06. ed entro il 20.12 di ogni anno.

1.11 Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplici – co. 565

La "Legge di bilancio 2017" ha prorogato i termini per l'effettuazione dell'assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e quelli in merito alla trasformazione delle società di persone o di capitali in società semplice (s.s.).

L'agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere **dall'01.10.2016 al 30.09.2017** e interessa le società di persone e di capitali che assegnano o cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzabili come beni strumentali.

Il **versamento dell'imposta sostitutiva** deve essere effettuato nel seguente modo:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
- il restante 40% entro il 16.08.2018.

Le predette disposizioni sono anche applicabili alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.09.2017 si **trasformano in società semplici.**

1.12 Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale - cc. 566

L'agevolazione in merito all'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale è stata **prorogata.**

L'agevolazione è **sintetizzabile** come segue:

- è riconosciuta per gli immobili strumentali posseduti dall'imprenditore al 31.10.2016;
- l'estromissione deve avvenire tra il 01.01.2017 e il 31.05.2017;
- l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell'8%.

L'imposta sostitutiva è stabilita sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

1.13 Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo – cc. 15 e 16

L'agevolazione prevista per gli investimenti in ricerca e sviluppo è stata **prorogata fino al periodo d'imposta 2020** e sarà riconosciuto fino ad un **importo massimo annuale di 20 milioni di euro.**

Il riconoscimento del credito è subordinato alla soddisfazione dei seguenti **due requisiti:**

- le spese per le attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a euro 30.000,00;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

1.14 Regime fiscale agevolato per società sportive e associazioni senza scopo di lucro – co. 50

Ai sensi della Legge n. 398/91, le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso di determinati requisiti, possono optare per il regime forfetario di determinazione del reddito e dell’IVA.

A decorrere dall’01.01.2017, il **limite annuale dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale** da rispettare per accedere al citato regime forfetario è stato aumentato da euro 250.000,00 a **euro 400.000,00**.

1.15 Proroga “Sabatini-ter” – cc. 52-57

Il termine per la concessione dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” (art. 2 del DL 69/2013) che prevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi riguardanti il finanziamento stipulato per l’acquisto in leasing di beni strumentali nuovi da parte di piccole e medie imprese (PMI), è stato **prorogato fino al 31.12.2018**.

Per gli **investimenti innovativi**, il contributo massimo fruibile è maggiorato del 30%. Per “investimento innovativo” si intende l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica, aventi come finalità la realizzazione d’investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga ecc.

1.16 Incentivi per l’acquisto di beni mobili strumentali a fini di solidarietà sociale – cc. 59-64

In sede di approvazione della “Legge di bilancio 2017” è stato riconosciuto, agli enti pubblici e privati senza scopo di lucro comprese anche le ONLUS, un **contributo per gli acquisti e i leasing in Italia**, di beni mobili strumentali. Questo contributo è previsto per l’acquisto o la locazione finanziaria di beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Il predetto contributo è riconosciuto fino al 15% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di euro 3.500,00 annui e nel limite delle risorse disponibili (pari a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018).

1.17 Investimenti in start-up e in PMI innovative – cc. 66-68

La disciplina fiscale a favore per i soggetti che investono in start up innovative (art. 29 DL 179/12) è stata messa a regime.

La misura dell’agevolazione prevista è stata aumentata al 30%, sia per la detrazione d’imposta per i soggetti Irpef (previgentemente 19%), sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (attualmente 20%).

Dal 2017, il **limite massimo di investimento** su cui calcolare la detrazione d’imposta per i soggetti IRPEF è stato raddoppiato ad ammonta adesso a 1 mio. di euro.

1.18 Regime speciale per lavoratori “impatriati” – co. 150 e 151

In sede di approvazione è anche stato modificato il regime speciale per i lavoratori “impatriati” di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 (cosiddetto “rientro dei cervelli”).

Dal 2017 in poi, la disposizione che in precedenza riguardava soltanto il reddito di lavoro dipendente, è stata **estesa anche al lavoro autonomo** se le seguenti **condizioni** sono soddisfatti:

- il soggetto non è stato residente in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento e si impegna a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Il reddito prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente **al 50% (in precedenza 70%)** del loro ammontare.

L'agevolazione in misura pari al 50% si applica, **per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020**, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l'opzione prevista per i lavoratori rimpatriati.

1.19 Introduzione del nuovo istituto del Gruppo IVA – cc. 24-31

Come previsto dalla normativa europea, la Legge 232/2016 ha **introdotto il nuovo istituto del Gruppo IVA** che prevede, per i soggetti passivi legati da vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa, **la possibilità di costituire un unico soggetto passivo d'imposta**.

Il vantaggio dell'istituto del Gruppo IVA consiste nel risparmio d'imposta qualora tra i soggetti aderenti al Gruppo vi siano soggetti passivi che non godono del pieno diritto alla detrazione.

Il regime del "Gruppo IVA" (alternativo alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73 co. 3 DPR n. 633/72) è **utilizzabile a decorrere dal 2018** se i soggetti passivi IVA soddisfano i seguenti **requisiti**:

- stabiliti nel territorio dello Stato;
- esercenti attività d'impresa, arte o professione;
- soddisfazione congiunta dei vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del DPR 633/72.

Il Gruppo IVA si costituisce a seguito di una specifica opzione esercitata da tutti i soggetti passivi IVA per i quali ricorrono i predetti vincoli ed è **vincolante per tre anni**. Alla fine del primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo.

Si tenga presente che l'opzione deve **riguardare obbligatoriamente tutti i soggetti** per i quali ricorrono congiuntamente i tre vincoli dell'art. 70-ter del DPR 633/72, non essendo possibile selezionare i partecipanti (c.d. "*all-in, all-out principle*").

1.20 "Lotteria degli scontrini" – cc. 540-544

Mediante i commi 540-544 della Legge n. 232/2016, il legislatore ha introdotto la cosiddetta "lotteria degli scontrini" con lo **scopo di contrastare l'evasione fiscale**.

La norma in esame **prevede** che dal 01.01.2018, gli scontrini e le ricevute fiscali, appositamente integrati con il codice fiscali dell'acquirente, potranno essere utilizzati quali titoli per la partecipazione all'estrazione di premi nell'ambito di una lotteria nazionale.

All'estrazione sono però **ammesse** soltanto le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che hanno effettuato acquisti di beni e servizi al di fuori dell'attività d'impresa, arte o professione. Inoltre, gli acquisti devono avvenire presso commercianti al minuto che abbiano optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. L'acquirente,

all'atto di acquisto, deve comunicare il proprio codice fiscale all'esercente il quale riporta tale informazione nello scontrino/ ricevuta fiscale/ fattura.

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi è aumentata del 20%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante.

2 Novità per professionisti

2.1 Proroga del super-ammortamento – cc. 8-13

La "Legge di bilancio 2017" conferma per le imprese e per i lavoratori autonomi sia la possibilità del **super-ammortamento (aumento del costo di acquisto per il 40%)**.

Il predetto aumento del costo di acquisizione si riferisce esclusivamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e non anche ai fini del costo fiscale dei beni.

Alle imprese e ai lavoratori autonomi che **entro il 31.12.2017 effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi** (ovvero entro il 30.06.2018, a condizione che entro il 31.12.2017, il relativo ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), è consentito, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, l'incremento del relativo costo di acquisto per il 40%.

Esclusi dall'agevolazione in esame sono i veicoli a deducibilità limitata (art. 164 co. 1 lett. b) TUIR) e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (art. 164 co. 1 lett. b-bis) TUIR). Si tratta dei veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale, vale a dire i veicoli aziendali e dei professionisti, i veicoli di agenti e rappresentanti e i veicoli connessi in uso promiscuo ai dipendenti.

2.2 Detassazione dei premi di produttività e welfare aziendale – cc. 160-162

Il co. 160 della Legge 232/2016 conferma che **le somme erogate a titolo di premi di produttività** o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, sono soggette ad un **imposta sostitutiva** (dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) **pari al 10%**.

In particolare, l'agevolazione viene concessa

- su un importo **massimo complessivo lordo di euro 3.000,00** (o fino a euro 4.000,00 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro);
- ai lavoratori dipendenti nel settore privato che nel 2016 hanno conseguito un **reddito di lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000,00**.

2.3 Regime speciale per lavoratori "impatriati" – co. 150 e 151

In sede di approvazione è anche stato modificato il regime speciale per i lavoratori "impatriati" di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015 (cosiddetto "rientro dei cervelli").

Dal 2017 in poi, la disposizione che in precedenza riguardava soltanto il reddito di lavoro dipendente, è stata **estesa anche al lavoro autonomo** se le seguenti **condizioni** sono soddisfatti:

- il soggetto non è stato residente in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento e si impegna a permanere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Il reddito prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente **al 50% (in precedenza 70%)** del loro ammontare.

L'agevolazione in misura pari al 50% si applica, **per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020**, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l'opzione prevista per i lavoratori rimpatriati.

2.4 Note di variazione in caso di procedure concorsuali – co. 567

A causa dell'abrogazione introdotta con la "Legge di bilancio 2017", l'emissione della nota di credito per il recupero dell'IVA indicata in fattura emessa nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, possono essere effettuate nel caso di mancato incasso soltanto quando dette procedure si sono **concluse infruttuosamente**.

Inoltre è stato **eliminato l'esonero**, per l'acquirente/committente, dalla registrazione della nota di credito ricevuta.

2.5 Riduzione dell'aliquota per la gestione separata INPS – co. 165

La **riduzione al 25%** dell'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati, è stata confermata dal 2017.

2.6 Canoni di noleggio autoveicoli per agenti e rappresentanti – co. 37

Mediante la modifica dell'art. 164 co. 1 TUIR, il limite annuale della **deducibilità fiscale dei canoni di locazione e di noleggio** relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio è stato aumentato da euro 3.615,20 a **euro 5.164,57**.

Il limite della rilevanza fiscale previsto per l'acquisto delle **autovetture** rimane invariato, cioè ammonta a euro 18.075,99 per le imprese e lavoratori autonomi e a euro 25.822,84 per gli agenti di commercio.

2.7 Ritenute operate dal condominio – co. 36

In sede di approvazione è stato previsto che le ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, per opere e servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, vanno versate quando il relativo **ammontare "raggiunge" l'importo di euro 500,00**.

Qualora il suddetto importo **non venga raggiunto**, il condominio è tenuto all'obbligo di versamento entro il 30.06. ed entro il 20.12 di ogni anno.

3 Novità per privati e agricoltori

3.1 Proroga detrazione della riqualificazione energetica e ristrutturazioni edilizia – cc. 2 e 3

Con la c.d. „Legge di bilancio 2017“ sono state confermate le proroghe in merito alla detrazione IRPEF con riferimento ai seguenti interventi edilizi:

- **proroga fino al 31.12.2017** della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis TUIR nel limite del 50% della spesa sostenuta fino ad un importo massimo di euro 96.000,00;
- **proroga fino al 31.12.2017** della detrazione IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% della spesa sostenuta;
- **proroga fino al 31.12.2021** della detrazione IRPEF per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari nella misura del 65% della spesa sostenuta.

In merito al terzo punto, è previsto che per le spese sostenute nel periodo 01.01.2017-31.12.2021, la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

- 70% per gli interventi che interessano "l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo";
- 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.

3.2 Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici – co. 2

Per i contribuenti che fruiscono della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, è stata confermata la detrazione IRPEF nella misura del **50% delle spese sostenute** per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (categoria A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agevolazione si riferisce

- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 01.01.2016, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e
- agli interventi edilizi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, per i quali il limite massimo di 10.000,00 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nell'anno 2016 per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione deve essere ripartita **in dieci quote annuali** e costanti e viene calcolata su un ammontare complessivo **non superiore a euro 10.000,00**.

3.3 Rivalutazione terreni e partecipazioni – cc. 554 e 555

Il comma 554 della legge finanziaria 2017 prevede la possibilità della rideterminazione del valore di acquisto di **terreni edificabili e agricoli e partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati**, posseduti non in regime d'impresa alla data del 01.01.2017.

La data per la redazione della relazione di stima e per il versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%, è fissata al **30.06.2017**.

3.4 Investimenti in start-up e in PMI innovative – cc. 66-68

La disciplina fiscale a favore per i soggetti che investono in start up innovative (art. 29 DL 179/12) è stata messa a regime.

La misura dell'agevolazione prevista è stata aumentata al 30%, sia per la detrazione d'imposta per i soggetti Irpef (previgentemente 19%), sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES (attualmente 20%).

Dal 2017, il **limite massimo di investimento** su cui calcolare la detrazione d'imposta per i soggetti IRPEF è stato raddoppiato ad ammonta adesso a 1 mio. di euro.

3.5 Premio di nascita – co. 353

La "Legge di bilancio 2017" prevede, a decorrere dall'01.01.2017, il riconoscimento di un premio alla nascita o all'adozione di un minore **uguale a euro 800,00**. Quest'ultimo, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, viene corrisposto, in un'unica soluzione, da parte dell'INPS. Il premio viene corrisposto **su domanda della futura madre** al compimento del 7° mese di gravidanza o all'atto di adozione.

3.6 Buono nido per bambini affetti di gravi patologie – co. 355

Ai nati dal 01.01.2016, per il pagamento di rette dell'asilo nido pubblico o privato nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dal 2017, un **buono di 1.000 euro** su base annua e parametrato a 11 mensilità.

3.7 Voucher baby-sitting e asili nido – cc. 356 e 357

Per sostenere la genitorialità, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, è stato previsto il voucher baby-sitting pari a 600 euro mensili per massimo 6 mesi in alternativa al congedo.

3.8 Abolizione IRPEF coltivatori diretti e IAP – co. 44

Il co. 44 conferma che per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e dei IAP (imprenditori agricoli professionali), **non concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRPEF**. I terreni che vengono affittati per essere coltivati, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli professionali.

3.9 Ripristino agevolazioni territori montani per trasferimenti fondi rustici – co. 47

In sede di approvazione della Legge n. 232/2016, è stata ripristinata l'imposizione indiretta per i trasferimenti a qualsiasi titolo di **fondi rustici siti in territori montani**, se operati al fine dell'arrotondamento o dell'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate. Quest'ultimi sono **assoggettati a**:

- imposta di registro fissa (euro 200,00);
- ipotecaria in misura fissa (euro 200,00);
- esenzione dall'imposta catastale.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dott. Anton Pichler | Dott. Walter Steinmair | Dott. Helmuth Knoll



interconsult

pichler steinmair knoll

WIRTSCHAFTS-, STEUER- UND ARBEITSBERATUNG | CONSULENZA COMMERCIALE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216